

perchè il laudemio è il decimo del prezzo totale. Come farete voi a conoscere il prezzo di tutti i fondi enfiteutici, se non col mezzo delle perizie? E le perizie assorbiranno il valore del laudemio.

Io mi approprio le risposte che l'onorevole relatore già diede a questo riguardo; solo aggiungo un riflesso, che, a parer mio, è assai importante.

La discussione ha rivelato un fatto che non ho udito contestarsi da alcuno, cioè che, per la maggior parte delle enfiteusi perpetue, che ora verrebbero ad essere abolite, il canone non è già una semplice ricognizione, ma si approssima al fitto reale dei beni. Quand'è così, i valori di questi sono subito trovati, senza bisogno di ricorrere alle perizie: non si avrà che a capitalizzare il canone al 2 e mezzo per cento, cioè moltiplicare il canone 40 volte, e avremo bell'e trovato il valore del fondo, e così il laudemio e la metà di questo. Se questo sistema paresse troppo pericoloso, vi si può aggiungere un correttivo con tutta facilità.

Il direttario che pretende un compenso pei laudemi, pel passato ha dovuto esigerne, e non potrà elevar pretese pel compenso di un diritto, di cui la sua famiglia abbia perduto sin la memoria. Dunque gli si può concedere l'alternativa: o di stare alla valutazione che ho accennato, capitalizzando il canone e moltiplicandolo 40 volte; oppure di preferire la media, a cagione d'esempio, dei due ultimi laudemi. Che se egli dirà che non v'ha più memoria di laudemio pagato, allora io gli risponderai: pel compenso di un diritto di cui si è smarrita ogni traccia, contentatevi del vigesimo di quel prezzo che si trova capitalizzando il canone.

Signori, io non prolungo ulteriormente questa discussione; io concludo, affermando la mia piena convinzione che, adottando il progetto, voi farete una legge utile al paese, e darete un esempio che sarà lodato e forse anche imitato da altri paesi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i verbali delle tre precedenti tornate.

(Sono approvati.)

La Camera ricorda che nella seduta di ieri fu riferita l'elezione fatta dal collegio di Busachi nella persona del canonico Salvatore De Castro, provveditore agli studi della provincia di Oristano.

Il signor relatore Gustavo Cavour, a nome dell'ufficio VI, concluse per l'approvazione della detta elezione, le operazioni della quale furono regolari.

Pongo ai voti queste conclusioni.

(Sono adottate.)

Il deputato Valvassori chiede un congedo d'un mese; il deputato Bianchetti ne domanda uno di 15 giorni;

il deputato Valerio ne domanda pure uno di 15 giorni. (Sono accordati.)

In seguito a questi voti della Camera, io mi credo in debito di farle presente che sarebbe opportuno che coloro i quali avessero bisogno di congedo, ritardassero per quanto sia loro possibile a domandarlo, per dar tempo che rientrino quelli che l'hanno già ottenuto; se no, si corre maggiormente pericolo di non essere in numero.

ASPRONI. Si scriva agli assenti.

PRESIDENTE. Farò osservare che l'ufficio della Presidenza, seguendo l'uso adottato negli anni scorsi, ha recentemente indirizzato una circolare ai deputati che non erano ancora intervenuti alle adunanze.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL TRASPORTO DELLA MARINA MILITARE ALLA SPEZIA E PER OPERE DI DIFESA AL VARIGNANO.

PRESIDENTE. Il deputato Cugia ha la parola per presentare una relazione.

CUGIA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sui progetti di legge per il traslocamento della marina militare alla Spezia e per la costruzione delle opere di difesa per il nuovo stabilimento militare nello stesso golfo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 905.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

RIPREVA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge sulle enfiteusi.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nelle concessioni perpetue di beni immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, albergo, livello, o qualsiasi altro consimile titolo, e sotto qualsivoglia denominazione, il pieno dominio dei beni è consolidato nell'utilista possessore dell'enfiteusi, e i diretti e subdiretti domini con tutte le ragioni analoghe e dipendenti saranno liquidati in una rendita fondiaria redimibile sulle basi e nei modi infrastabiliti.

« Questa rendita è intieramente governata dal diritto comune a tutte le altre rendite di simile natura, riconosciute dal Codice civile.

« Essa per conseguenza è classificata fra i beni mobili a mente dell'alinea dell'articolo 410 di detto Codice, ed assicurata con privilegio ed ipoteca sul fondo, di cui forma il prezzo. »

Il deputato Costa della Torre propone che: « il direttario non meno che il livellario sia posto in grado di poter consolidare in sè l'utile e il diretto dominio dei beni enfiteutici. »

Nel caso che si debba porre ai voti questa proposta, pregherei l'onorevole Costa della Torre a volerla redi-